Opere di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti ad uso allevamento suini e interventi di bonifica

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 5 febbraio 2021, n. 131 - Massari, pres.; Bertagnolli, est. - Greenpeace Onlus (avv. Gariglio) c. Comune di Schivenoglia (avv.ti G. e C. Arria, Rota) ed a.

Ambiente - Allevamento suini - Opere di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti ad uso allevamento suini - Interventi di bonifica di siti inquinati.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente lamenta l'inerzia del Comune in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla società controinteressata al Protocollo SUAP REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0024799/17-04-2020, per la realizzazione delle "opere di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti ad uso allevamento suini sito nel comune di Schivenoglia (MN), presso ex latteria di Via Malpasso".
Con propria nota trasmessa via PEC, infatti, Greenpeace aveva, in data 30 giugno 2020, sollecitato il Comune "a verificare se la situazione ambientale dei terreni relativamente a possibili inquinanti sia stata oggetto di valutazione preventiva, con dettagliata ed idonea documentazione allegata alla SCIA e se siano stati previsti gli interventi di bonifica normativamente previsti in materia di tutela ambientale e di bonifica di siti inquinati e ad adottare, di conseguenza, i provvedimenti all'uopo necessari".
Il Comune, però, non ha inibito la prosecuzione dell'attività edilizia di Biopig, né ha dato alcun riscontro a Greenpeace, che, quindi, forte della segnalazione operata ai sensi del comma 6 *ter* dell'art. 19 della legge n. 241/90, ha esercitato l'azione disciplinata dall'art. 31 del c.p.a., chiedendo l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza.
Il Comune si è costituito in giudizio, rappresentando come, secondo l'ente, la questione dedotta sarebbe del tutto identica a quella oggetto del ricorso notificato dal "comitato ambientale G.A.E.T.A" per ottenere l'annullamento del parere in materia di V.I.A. espresso dalla Provincia di Mantova con riferimento all'allevamento di Biopig Italia, in cui Greenpeace è intervenuta. In ogni caso vi sarebbero comunque stretti collegamenti tra Greenpeace e il suddetto comitato, tanto che il Comune ipotizza che la presentazione del ricorso in esame abbia il precipuo scopo di superare l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dal Comune in relazione al comitato stesso nell'ambito del parallelo giudizio sub RG 379/2020.
Deve, quindi, preliminarmente essere chiarito che non può sussistere il paventato rischio della violazione del *ne bis in idem*, attesa la diversità ontologica tra le azioni esercitate. Con il ricorso in esame, in particolare, è chiesto il solo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla segnalazione dell'odierna ricorrente, con conseguente esclusione di ogni pronuncia di questo Tribunale in merito alla fondatezza della pretesa di intervento inibitorio fatta valere.
Peraltro, nell'ambito del giudizio sub RG 379/2020, questo Tribunale (con ordinanza n. 303/2020) ha ritenuto non totalmente infondate le eccezioni preliminari delle parti resistenti ed escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, omettendo, però, ogni pronuncia in ordine al *fumus boni iuris* di quanto dedotto in ricorso, analogamente a quanto accaduto in fase d'appello. Deve, quindi, escludersi che questo Tribunale, come invece sostenuto al terzultimo capoverso di pagina 5 della prima memoria del Comune, abbia "respinto" le ragioni fatte valere nel giudizio (e analoghe a quelle riproposte da Greenpeace), avendo esso rigettato solo l'istanza di sospensione degli effetti della domanda cautelare per le ragioni già dette.
Ciò sgombera il campo da ogni dubbio circa la ventilata sussistenza di una preclusione, per il Comune resistente, all'esame dell'istanza formulata ai sensi del comma 6 *ter* dell'art. 19 della legge n. 241/90, derivante da un "giudicato" inipotizzabile in relazione a una pronuncia cautelare, per di più priva di ogni considerazione in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato.
Fatta tale premessa, la pendenza di un giudizio avverso un atto che è parte della documentazione depositata in allegato alla SCIA non esclude affatto la possibilità per il Comune, che dovesse ravvisare la fondatezza delle doglianze del terzo e, dunque, il possibile contrasto del titolo edilizio con la disciplina di riferimento, di procedere ai necessari approfondimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per agire in autotutela per l'eliminazione degli effetti della SCIA stessa, così come richiesto dall'odierna ricorrente.
La pendenza di un giudizio attinente a profili analoghi a quelli evidenziati da Greenpeace nel proprio invito all'intervento repressivo, dunque, non può esimere l'amministrazione dall'obbligo di dare riscontro all'istanza formulata - quale soggetto terzo leso dall'esecuzione della SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 -, anche solo per escludere,

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

laddove ne ricorrano i presupposti, la necessità di un intervento del Comune al fine di rimuovere gli effetti del titolo edilizio formatosi per effetto del decorso del termine dalla presentazione della SCIA.
Né l'obbligo di provvedere può ritenersi escluso sulla scorta della giurisprudenza richiamata dal Comune e attinente all'inesistenza dell'obbligo, per l'Amministrazione, di agire in autotutela: nella fattispecie in esame, infatti, come sin qui visto, non si tratta propriamente di una sollecitazione all'intervento in autotutela, ma dell'esercizio della facoltà espressamente riconosciuta dal comma 6 *ter* dell'art. 19 della legge n. 241/90, secondo cui "*Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*".
Sussiste, dunque, l'obbligo, per il Comune resistente di rappresentare le proprie determinazioni in ordine all'istanza formulata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.
Le spese del giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune, ordina allo stesso di riscontrare l'istanza dell'odierna ricorrente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it